



**DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE N.4 DEL  
22/11/2022 – ASSEGNAZIONE DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO E  
IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.**

L'art.16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 come modificato dall'art.37 del D.L. n.76/2020 convertito dalla legge 120/2020, dispone che l'ufficio del Registro delle Imprese applica **alle imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese** la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (€.412,00 per ciascun legale rappresentante, per omessa comunicazione), **contestualmente assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore.**

In data **24/01/2024** è stato avviato, con apposita comunicazione massiva prot. n. **3436**, il procedimento in parola per n. **518** imprese costituite in forma societaria (pubblicata all'albo camerale e sito della Camera di Commercio al seguente ai seguenti link <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa>).

Le imprese interessate possono provvedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese del proprio domicilio digitale (univo, valido e attivo) **entro il 11/03/2024** ed evitare l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.

Si rammenta che le Camere di Commercio italiane hanno avviato tale procedimento su tutto il territorio nazionale e che è stato reso disponibile il sito informativo <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home> che consente di verificare se la PEC (domicilio digitale) della propria impresa **risulta iscritto o meno nel registro delle imprese.**

*Il Conservatore*

*(Dr. Raffaele De Sio)*

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005*